

Onorevoli colleghi,

da parte di tutte le forze sociali e produttive, in questi mesi, è stata formulata la richiesta di adeguare il sistema regionale degli appalti alla normativa nazionale, pur conservando alcuni aspetti peculiari della legislazione regionale, positivamente sperimentati a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.

Si ritiene di dover intervenire per porre un argine al fenomeno dell'eccesso di ribasso nelle gare d'appalto, che ha raggiunto e superato, la soglia del 33 per cento.

Sotto quest'ultimo profilo, per descrivere la gravità del fenomeno, basterà richiamare quanto emerge dalla relazione della Direzione investigativa antimafia, consegnata al Parlamento e relativa al primo semestre del 2010, secondo la quale la criminalità organizzata ricorre a nuove e sfuggenti tecniche di infiltrazione, che hanno sostituito la capacità di intimidazione con due nuovi fattori condizionanti: il ricorso al massimo ribasso e la decisiva importanza contrattuale attribuita ai fattori temporali molto ristretti per la conclusione delle opere'.

In quest'ottica, pur avendo presenti le esigenze di tutela della concorrenza, fissate dalle Direttive comunitarie in materia di appalti e dalle numerose pronunce della Corte Costituzionale in materia, deve rilevarsi che l'esigenza di contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti costituisce interesse prevalente, secondo la stessa Corte Costituzionale, ad avviso della quale scelte normative più severe appaiono ragionevolmente giustificate dalle peculiari condizioni dell'amministrazione locale siciliana, caratterizzata da fenomeni particolarmente gravi di pressione della criminalità organizzata sulle amministrazioni pubbliche e dal numero e gravità di episodi di illegalità amministrativa riscontrati in tale ambito. A riprova della manifesta situazione di grave difficoltà in cui versano le amministrazioni siciliane, appare sufficiente riferirsi in generale ai molti materiali informativi raccolti, anche in sede parlamentare, sulla situazione delle pubbliche amministrazioni siciliane'. (Corte Costituzionale n. 288/2007)

Pertanto, in un corretto sistema costituzionale di bilanciamento degli interessi, deve rilevarsi che il contrasto all'infiltrazione della criminalità organizzata costituisce non tanto un interesse prevalente rispetto alla tutela della concorrenza, ma il presupposto di una tale tutela, atteso che un sistema permeato dalla mafia è in sé ostativo all'instaurarsi di un effettivo confronto concorrenziale.

In altri termini, norme di contrasto all'infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti costituiscono la pre-condizione grazie alla quale può realizzarsi un effettivo confronto concorrenziale che, in assenza di tali previsioni, si limita ad essere una

mera petizione di principio di formale rispetto dei precetti della Carta Costituzionale, privo, tuttavia, di qualsiasi reale efficacia e foriero del perdurare della condizione patologica descritta dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

In ragione di quanto sin qui esposto si chiede all'Assemblea di approvare il presente disegno di legge che mira a modificare il criterio di aggiudicazione degli appalti in riferimento ai lavori sotto soglia comunitaria e a modificare i termini di calcolo per l'individuazione dell'offerta anomala.

---O---

#### DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

##### Art. 1.

Modifica all'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12

1. Il comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è così sostituito: 6. Relativamente agli appalti pubblici di lavori aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, la commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte che restano dopo l'esclusione fittizia di X per cento di tutte le offerte ammesse alla gara arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, dove X rappresenta l'ultima cifra del numero dei concorrenti che hanno presentato l'offerta entro i termini di scadenza. Ottenuto tale valore si procede all'aggiudicazione secondo i criteri di cui alla lettere a) e b) del presente comma:

a) se il numero dei concorrenti risulta pari, l'aggiudicazione avviene in favore dell'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto o per eccesso alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione fittizia delle offerte di maggior e minor ribasso incrementata da un coefficiente che è costituito dal valore X percentuale sopra individuato;

b) se il numero dei concorrenti risulta dispari, l'aggiudicazione avviene in favore dell'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto o per eccesso alla media dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione fittizia delle offerte di maggior e minor ribasso decrementata da un coefficiente che è costituito dal valore X percentuale sopra individuato.'.

##### Art. 2.

##### Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.